SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1773-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE DELLA BRIOTTA)

Comunicata alla Presidenza il 25 maggio 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro dei Trasporti

e col Ministro del Commercio con l'estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 1982

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo in esame — conformato sullo schema-tipo di accordi similari — si propone di regolamentare i servizi aerei tra l'Italia e il Lussemburgo attraverso le rispettive compagnie di bandiera. Con esso, le due parti si accordano reciprocamente il diritto di sorvolo senza atterraggio e di sosta per scopi non di traffico nell'effettuazione delle rotte specificate nell'apposito Allegato. Norme particolari riguardano, inoltre, le tariffe, le esenzioni dai dazi doganali sugli aeromobili, il carburante, gli oli lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio e, infine, il trasferimento degli utili.

Poichè l'Accordo è destinato a rappresentare lo strumento per assicurare i collegamenti con le istituzioni europee situate nel Lussemburgo e a Strasburgo e con i paesi limitrofi, la Commissione affari esteri invita l'Assemblea a volerne autorizzare la ratifica.

DELLA BRIOTTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Granducato del Lussemburgo sui servizi aerei tra i loro rispettivi territori, firmato a Roma il 24 gennaio 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'Accordo stesso.